



COMUNE DI CUTROFIANO

Provincia di Lecce

Settore Amministrativo

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

- Approvato con deliberazione del C.C. n. 95 del 19.12.1994;
- Modificato con deliberazione di C.C. n. 29 del 28.06.2011;
- Modificato con deliberazione di C.C. n. 39 del 03.10.2016

ART. 1

Costituzione Commissioni Consiliari Permanenti

1. Ai sensi del comma 6° dell'art. 38 del D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 39 dello Statuto Comunale, sono istituite le Commissioni Consiliari permanenti.
2. Le Commissioni consiliari sono le seguenti:
 - a) Urbanistica e assetto del territorio – LL.PP.;
 - b) Servizi Sociali – Affari Generali;
 - c) Attività economiche e produttive;
 - d) Tutela dell'Ambiente e del Territorio”.

ART. 2

Composizione ed elezione

1. Ogni Commissione è composta da sei consiglieri, eletti dal Consiglio in base al rapporto proporzionale tra i Gruppi Consiliari registrato al momento della loro formazione.
2. L'elezione avviene con votazione segreta e sono eletti, per la maggioranza, i Consiglieri Comunali più votati che riportino almeno la maggioranza assoluta dei voti e, per la minoranza, i consiglieri che riportino il maggior numero di voti.
3. A tal fine si svolgono votazioni separate: i consiglieri di maggioranza potranno votare fino a quattro nominativi, quelli di minoranza fino a due.
4. In caso di votazione di un numero di nomi eccedente tali limiti, si intendono votati i consiglieri indicati ai primi posti dell'elenco.

ART. 3

(Insediamento)

1. Resa esecutiva la delibera di elezione delle rispettive commissioni, e comunque, entro 15 giorni dalla medesima, il (sindaco – presidente della provincia) con avviso scritto da recapitarsi al domicilio dei singoli componenti, provvede alla convocazione per:
 - a) l'insediamento della commissione;
 - b) la nomina del presidente;

c) la nomina del vice presidente

2. La seduta di insediamento è presieduta dal sindaco; nella stessa seduta il (sindaco - presidente della provincia) presiede la commissione, senza diritto di voto, e indica alla commissione l'ordine dei lavori che dovranno essere svolti.

ART. 4

(nomina del presidente)

1. Ogni Commissione elegge nel proprio seno, e con separate votazioni, il presidente e il vice presidente.
2. Le votazioni si effettuano con votazione segreta ed ogni membro può votare per un solo nominativo.
3. E' eletto presidente chi riporta il maggiore numero di voti e, a parità di voti: il più anziano di età.
4. La commissione resta in carica per tutta la durata del consiglio (comunale - provinciale) e si rinnova secondo quanto stabilito dall'art. 2 del presente regolamento; nel caso di scioglimento anticipato del consiglio (comunale - provinciale), i componenti cessano automaticamente dalla carica.
5. Ad insediamento avvenuto, ed elezioni attuate, il (sindaco - presidente della provincia) dà, notizia dei fatti avvenuti al consiglio (comunale - provinciale) nella riunione successiva di insediamento.

ART. 5

(Presidente)

1. Il presidente presiede la commissione e assicura il buon andamento dei lavori; predispone l'ordine del giorno, pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, dà la parola, modera la discussione, stabilisce l'ordine delle votazioni, controlla e proclama i risultati, fa osservare il presente regolamento.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, il presidente mantiene un comportamento imparziale, intervenendo, a difesa delle prerogative della commissione e dei diritti dei singoli consiglieri.
3. Il presidente ha facoltà di svolgere una relazione illustrativa in consiglio (comunale - provinciale) sul parere della commissione stessa.

ART. 6
Convocazione

1. La Commissione è convocata dal Presidente (o dal Vice Presidente, in caso di sua assenza o impedimento), con avviso scritto da recapitarsi, almeno tre giorni prima della seduta, al domicilio di ogni componente eletto.
2. L'avviso di convocazione potrà essere effettuato tramite e-mail all'indirizzo indicato eventualmente dai componenti a tal fine, con apposita richiesta scritta al Presidente.
3. L'avviso di convocazione è pubblicato all'albo pretorio del Comune nei giorni precedenti la convocazione, e contiene l'elenco degli argomenti da trattare nella seduta.
4. Le convocazioni sono effettuate o per determinazione autonoma del Presidente, o su richiesta di:
 - a. Sindaco;
 - b. Assessore competente in materia;
 - c. 3 componenti la Commissione;
 - d. un quinto dei Consiglieri Comunali;
5. Nelle eventualità sopra riportate, l'avviso di convocazione dovrà essere diramato entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta.
6. L'avviso di convocazione, contenente i punti all'ordine del giorno, dovrà essere inviato al Sindaco, all'assessore competente in materia.
7. Le Commissioni non possono essere riunite nello stesso giorno in cui è convocato il Consiglio comunale o la giunta.
8. Le commissioni si riuniscono ordinariamente una volta al mese, fatti salvi i casi previsti dal presente articolo.

ART. 7

(partecipazione del (sindaco e degli assessori, e consiglieri, alle sedute)

1. Il sindaco e l'assessore competente del settore in forza della delega attribuita dal sindaco, possono presenziare lavori della commissione.
2. Analoga facoltà, ed analoghi poteri sono attribuiti ai capi gruppo consiliari.
3. I consiglieri (comunali) non componenti intervengono ai lavori della commissione solo quali uditori.
4. Le sedute sono pubbliche, a meno che lo statuto non disponga diversamente.

ART. 8

Validità delle sedute

1. Le sedute delle Commissioni sono valide quando sono presenti almeno la metà dei componenti.
2. Le deliberazioni sono valide quando la proposta ottiene la maggioranza assoluta dei votanti: gli astenuti concorrono alla validità della seduta, ma non sono conteggiati come votanti.
3. Nel caso di parità di voti, la proposta è respinta.

ART. 9

(luogo e tempo delle riunioni)

1. Le sedute della commissione si svolgono in appositi locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale.
2. L'amministrazione comunale assicura a richiesta del presidente, il servizio di registrazione della seduta.
3. Nella impossibilità della registrazione, si sopperisce con la stesura del verbale di cui al successivo art. 10.

ART. 10

(del segretario e dei verbali)

1. Delle riunioni è redatto un verbale, in forma sintetica, a cura del segretario della commissione.
2. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.
3. Il servizio di segreteria è svolto da un dipendente comunale di qualifica adeguata nominato con deliberazione della giunta comunale.
4. Il segretario partecipa alle sedute senza diritto di voto.
5. Il segretario, se richiesto, esprime un parere motivato.
6. Copia dei verbali deve essere trasmessa, a cura del segretario della commissione, al sindaco.
7. Il segretario di ogni singola commissione cura altresì che copia degli avvisi di convocazione sia sempre inviata anche al sindaco.

ART. 11

(assegnazione degli argomenti)

1. Il sindaco assegna alle singole commissioni, secondo la rispettiva competenza per materia, gli argomenti da esaminare; contemporaneamente alla comunicazione fatta ai singoli presidenti di commissione, ne dà comunicazione anche ai capi gruppo consiliari.
2. I capi gruppo hanno facoltà di chiedere chiarimenti al sindaco e di richiedere anche il trasferimento od un ulteriore esame ad altra commissione.
 3. In caso di divergenza di opinioni tra sindaco e capigruppo, decide il consiglio comunale.
4. Congiuntamente alla assegnazione dell'affare da trattare, il presidente della provincia assegna anche un termine in conformità al disposto dell'art. 13, comma 2.

ART. 12

(pareri delle commissioni)

1. Le commissioni consiliari esprimono pareri in ordine tutti i problemi riguardanti la commissione stessa, ed in particolare sulle seguenti materie:
 - a) statuti del comune (o della provincia) e delle aziende speciali;
 - b) regolamenti comunali (o provinciali);
 - c) l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - d) programmi;
 - e) le relazioni previsionali programmatiche;
 - f) piani finanziari e programmi di opere pubbliche;
 - g) bilanci annuali e pluriennali;
 - h) conti consuntivi;
 - i) piani territoriali ed urbanistici;
 - j) programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, nonché e eventuali deroghe ad essi;
 - k) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale (regolamento organico del personale);
 - l) piante organiche e le relative variazioni;
 - m) convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e tra province;
 - n) costituzione e modificazione di forme associative;
 - o) istituzione, compiti, nonché norme di funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - p) assunzione diretta di pubblici servizi;
 - q) costituzione di istituzioni;
 - r) costituzione di aziende speciali;
 - s) costituzione di consorzi intercomunali o provinciali;
 - t) concessione a terzi di pubblici servizi;
 - u) partecipazione del comune o della provincia a società di capitali;
 - v) affidamento di attività o di servizi mediante apposita convenzione;
 - w) istituzione e l'ordinamento dei tributi comunali;
 - x) determinazione di tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi comunali.

2. Le commissioni consiliari, tramite il presidente, richiedono al sindaco l'iscrizione all'ordine del giorno del consiglio comunale di problemi riguardanti le materie di loro competenza.
3. Tali problemi saranno sottoposti all'esame della giunta (comunale - provinciale), che formulerà una propria proposta

ART. 13

(richiesta del sindaco o dell' assessore)

1. Il sindaco o l'assessore competente per materia possono richiedere il parere delle commissioni sulle proposte di deliberazioni da sottoporre all'esame del consiglio comunale (provinciale).
2. In questo caso il richiedente assegna un termine, non inferiore a 10 giorni, e non superiore a 30 giorni, per l'esame delle proposte e la formulazione del parere sull'oggetto proposto.
3. Decorsi i termini fissati, la proposta di deliberazione è sottoposta all'esame del consiglio comunale, anche se sprovvista del parere della commissione.
4. Il termine massimo può essere prorogato; quando, l'importanza dell'argomento lo richiede, o quando il presidente della commissione ne faccia richiesta scritta al sindaco o all'assessore competente:
5. Qualsiasi argomento, anche se ricompreso fra quelli stabiliti dall'art.124 può essere portato all'esame del consiglio comunale, a meno che la maggioranza assoluta dei consiglieri presenti richieda al presidente della commissione il preventivo esame della commissione stessa.

ART. 14

(relazione di esperti o di responsabili di servizi)

1. Il presidente, su richiesta della commissione, può richiedere al sindaco o all'assessore preposto, di invitare a relazionare su particolari materie di notevole complessità, esperti nella materia, designati allo scopo dalla giunta.
2. Potrà altresì, previo assenso del (sindaco e/o dell'assessore competente, invitare i responsabili di servizi per fornire relazioni o chiarimenti sull'argomento in discussione.

ART. 15

(doveri, decadenza, indennità)

1. Ogni consigliere componente è tenuto, a partecipare ai lavori della commissione, nella quale è stato eletto.

Ai consiglieri componenti è corrisposta l'indennità di presenza secondo quanto disposto dalla legge 27 dicembre 1985 n. 816.

Agli stessi sono estese le coperture assicurative contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato specie in ordine agli infortuni, alla responsabilità civile, alla tutela legale ed ai danni ai propri autoveicoli utilizzati in occasione di trasferimenti o missioni, secondo le previsioni dell'art. 23 della citata legge 816/85. il consigliere che non presenzia, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, incorre nella decadenza dalla carica di componente la commissione. L'azione è promossa da qualsiasi componente che richiede al sindaco l'iscrizione all'ordine del giorno del consiglio (comunale).

ART. 16

(relazione scritta)

1. La commissione conclude i propri lavori con una sintetica relazione scritta, che, firmata dal presidente e dal segretario, è allegata alla proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del consiglio comunale (provinciale).
2. La relazione fa parte del procedimento amministrativo ed è allegata all'atto deliberativo consiliare.
3. Copia della relazione deve essere presentata al protocollo generale del comune per essere consegnata al sindaco (presidente della provincia) affinché venga unita, almeno 5 (cinque) giorni prima della seduta, agli atti consiliari messi a disposizione dei consiglieri.
4. Il segretario della commissione è responsabile degli adempimenti sopracitati.

Art. 17

(commissioni d'inchiesta)

1. Il consiglio comunale, in attuazione all'art. del vigente statuto (od anche per determinazioni del consiglio stesso), può istituire apposite commissioni d'inchiesta.
2. All'atto della costituzione, il consiglio comunale indica, nell'atto di nomina, i compiti specifici ed i termini entro i quali la commissione deve rassegnare i propri lavori.
3. La commissione è composta di tanti membri rappresentanti proporzionalmente i gruppi consiliari.
4. Le sedute ed i lavori della commissione sono segreti.
5. Alla commissione non è opponibile, da parte degli uffici (comunali), il segreto d'ufficio.
6. Ai lavori della commissione non possono presenziare il sindaco (presidente della provincia), gli assessori, i capi gruppo, i consiglieri comunali od altre persone, se non per determinazione della maggioranza dei componenti la commissione.